

COMUNE DI PIANE CRATI
PROVINCIA DI COSENZA

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C/O IL CANILE “LA CASA DI ARGO”.

L’anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di _____, C.F.

TRA

Il Sig. _____ il quale si costituisce in rappresentanza del Comune di _____, nella sua qualità di responsabile _____ all’uopo autorizzato con delibera n° 24 del 03.04 2024

Ed

Il Sig. _____, nato ad _____ il _____ ed residente in _____ alla via _____, nella sua qualità di vicepresidente e legale rappresentante della ditta ARGANO SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Villapiana C/da Pantano – P.I. 01367730783;

Si stipula e conviene quanto segue:

- ART.1 – Il Comune di _____ affida alla ARGANO SOCIETA’ COOPERATIVA il servizio di custodia e mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di questa Comunità alle condizioni di cui ai successivi articoli qui di seguito riportati;
- ART.2 – La ARGANO SOCIETA’ COOPERATIVA conferma sotto la propria responsabilità di essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che di carattere fiscale, per quanto riguarda la custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio;
- ART.3 – La ARGANO SOCIETA’ COOPERATIVA si impegna a custodire e mantenere, salvo disponibilità dei posti, i cani affidatole nel rispetto della legge n° 281/1991 e della L.R. n° 41/90 accentando il compenso, che per ogni cane ricoverato nella struttura sanitaria il suddetto Comune dovrà pagare € _____ al giorno. Il prezzo è riferito a tutti i tipi di cani compresi i cuccioli nati da cagne gravide al momento della cattura. Si precisa che i predetti compensi sono aggiornabili in base agli indici ISTAT; _____ € una tantum al mese per mantenimento convenzione;
- ART.4 – Nell’eventualità che il cane ricoverato venga riconosciuto dal proprietario e chiesto in restituzione, la Cooperativa potrà effettuare il trasporto con l’onere per il proprietario di _____ €, mentre per i relativi oneri di custodia e di mantenimento, sarà cura del Comune definirli con il proprietario medesimo;
- ART.5 – Sarà cura della Cooperativa provvedere allo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti dietro il pagamento di € _____ da parte del Comune. Nel

frattempo che si avvii tale provvedimento, la carcassa verrà conservata integralmente tramite congelamento;

- ART.6 - La Cooperativa è delegata dal suddetto Comune ad effettuare le pratiche di eventuali affidamenti dietro certificazioni sanitarie ammesso dal servizio veterinario dell'A.S.P. di competenza. Il carteggio relativo agli affidamenti verrà fatto recapitare ogni fine mese al Sindaco del Comune suddetto che, dopo aver valutato le singole pratiche potrà revocare l'affidamento. La consegna dei cani a privati cittadini verrà effettuata ogni Martedì mattina dalle ore 8,00 alle ore 11,00. Per sopravvenuta impossibilità al mantenimento dei cani adottati, i privati cittadini potranno restituirli al canile rifugio della ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA sempre che non sia scaduta la convenzione e previo nulla osta da parte del servizio veterinario competente, in base alla Legge Regionale n° 41/90 art.11 comma 2 e successive modificazioni;
 - ART.7 - Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato ogni mese previa presentazione della fattura da parte della ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA con indicazione delle modalità di accredito dell'importo indicato;
 - ART.8 – La suddetta convenzione avrà la durata di anni _____ dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata a meno che non intervenga apposta disdetta da spedirsi tramite raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza;
 - ART.9 – Interrotta la convenzione il Comune dovrà indicare per iscritto tramite lettera raccomandata, il canile o la sede in cui i cani ricoverati dovranno essere affidati. Nel caso contrario si autorizza sin da adesso la ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA a fatturare alle stesse condizioni riportate in convenzione e fino all'effettivo ritiro dei cani;
 - ART.10 – Ogni controllo da parte degli incaricati del Comune suddetto per ispezioni, sulla qualità e regolarità del Servizio potrà essere effettuato in qualsiasi momento previa comunicazione telefonica;
- Le parti dichiarano che la presente scrittura privata ha valore fra loro a tutti gli effetti di legge e sarà registrata qualora una delle parti intenda avvalersene con spese a carico della parte inadempiente, inoltre per quanto non espressamente indicato nella presente si rinvia alle norme che regolano la materia.

In caso di controversia il Foro competente è quello di Castrovillari.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PIANE CRATI

PER ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA
